
	PROCEDURA DELLA DIREZIONE GENERALE	PAG. 1 di 13
PRQ GEN 19	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	Ed. 2 Rev. 2

INDICE DEL DOCUMENTO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2. RESPONSABILITÀ ATTUATIVE.....	4
3. DEFINIZIONI ED ACRONIMI	4
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	4
5. MODALITÀ OPERATIVE.....	5

Redazione	Approvazione
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Direttore Generale
U. Imbò	F. Surico

	PROCEDURA DELLA DIREZIONE GENERALE	PAG. 2 di 13
PRQ GEN 19	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	Ed. 2 Rev. 2

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura, **con effetti a partire dal 15 luglio 2023**, ha per scopo quello, da un lato, di mettere a conoscenza del potenziale segnalante i propri diritti, le corrette procedure, l'estensione e i limiti della sua tutela; dall'altro, per il soggetto ricevente, ed eventuali altri soggetti coinvolti nella gestione e trattazione della segnalazione, di conoscere il perimetro del proprio compito e le connesse responsabilità; non da ultimo, anche soggetti terzi eventualmente menzionati nella segnalazione possono avere conoscenza di quale possa essere la trattazione dei dati che li riguardano e di quale tipo di accesso sia possibile agli stessi dati.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Il whistleblower (soffiatore nel fischiello) è nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 24/2023 è il soggetto che trovandosi, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con una PA, un ente pubblico, società in house, società in controllo pubblico, Autorità Amministrative Indipendenti ed altri enti di diritto privato in controllo pubblico, pur non avendo la qualifica di dipendente, segnali o divulghi informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.


La Legge 190/2012 (art. 1, co. 51) aveva introdotto una specifica tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro, di modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La successiva Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", e modificava alcuni aspetti della normativa in ambito pubblico (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001) ed estendeva la disciplina del whistleblowing al settore privato (art. 6 del d.lgs. 231/2001).

Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva UE 2019/1937 ha ampliato il novero degli enti del settore pubblico tenuti a predisporre ed attuare le misure di tutela per la persona che segnala e denuncia gli illeciti; ha ampliato notevolmente i soggetti cui è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione includendo oltre ai dipendenti, i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico, nonché volontari e tirocinanti, azionisti persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, la tutela prevista dalla nuova disciplina si applica a tutti i suddetti soggetti anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Gli elementi chiave introdotti dalla normativa riguardano:

- Il novero ampliato degli enti del settore pubblico tenuti a predisporre ed attuare le misure di tutela per la persona che segnala e denuncia gli illeciti;
- Ampliamento dei soggetti cui è riconosciuta protezione;
- Estensione della tutela ai rapporti giuridici non ancora iniziati, al periodo di prova, al periodo successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro;
- La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione;

	PROCEDURA DELLA DIREZIONE GENERALE	PAG. 3 di 13
PRQ GEN 19	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	Ed. 2 Rev. 2


- Esclusione dal novero delle violazioni segnalabili delle irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività;
- Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'UE, illeciti civili, amministrativi, penali e contabili nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001;
- Invalidità delle rinunce e transazioni che hanno ad oggetto i diritti e le tutele previste dal decreto, ad eccezione di quelle sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali);
- La limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni;
- La previsione di misure di sostegno;
- La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti coinvolti e del contenuto della segnalazione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- Il divieto di azioni discriminatorie (molestie o ritorsioni di altro genere) nei confronti della persona che ha denunciato l'illecito;
- L'esclusione, salvo eccezioni opportunamente disciplinate, dell'accesso a tutti i documenti che riguardano la segnalazione.

Si precisa che l'ambito normativo di riferimento, essendo InnovaPuglia S.p.A. una società di diritto privato in controllo pubblico, afferisce sia alla normativa in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti ai sensi dell'art.54-bis del D.Lgs.165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012 e modificato dalla Legge 179/2017, sia alla disciplina di cui al regime di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 179/2017.

Più nello specifico:

Gli illeciti oggetto di segnalazione includono comportamenti, atti od omissioni, commessi o tentati, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione Europea;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- violazioni del Codice Etico, del CCNL o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- atti od omissioni suscettibili di arrecare:
 1. un pregiudizio patrimoniale ad InnovaPuglia o ai suoi dipendenti, ad enti pubblici, e agli utenti della società;

	PROCEDURA DELLA DIREZIONE GENERALE	PAG. 4 di 13
PRQ GEN 19	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	Ed. 2 Rev. 2

2. un pregiudizio all'immagine di InnovaPuglia;
3. un danno alla salute o sicurezza di dipendenti o di terzi
4. un danno all'ambiente.

La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, i fondati sospetti.

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse di InnovaPuglia.

La disciplina del whistleblowing e le conseguenti tutele si applicano anche alle segnalazioni anonime qualora circostanziate, invero il segnalante anonimo, successivamente identificato, può beneficiare delle misure di protezione per le ritorsioni.

2. RESPONSABILITÀ ATTUATIVE

La responsabilità di attuazione dei contenuti della presente procedura ricade in prima battuta sul Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di InnovaPuglia che, nel caso di segnalazioni che possano essere ricomprese nel perimetro attuativo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs 231/01, ovvero del Codice Etico della Società, dovrà darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza della Società con il quale condurre le attività di indagine, previo ottenimento del consenso del segnalante a condividere la sua identità con l'OdV stesso, il tutto come di seguito descritto e meglio regolamentato nella sez. Modalità Operative.


Pertanto, il destinatario delle segnalazioni è in ogni caso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sia laddove la segnalazione riguardi un illecito ai sensi della normativa anticorruzione che nel caso la segnalazione riguardi un illecito rispetto alle tipologie di reato previste dal D.Lgs 231/01.

3. DEFINIZIONI, ACRONIMI ED EFFICACIA

RPCT	Responsabile Prevenzione corruzione e Trasparenza
ODV	Organismo di Vigilanza
Whistleblowing	Dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 del d.lgs. 24/2023 si ricava che: Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Efficacia	Le nuove disposizioni di cui al decreto legislativo n. 24/2023 avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Titolo
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante


	PROCEDURA DELLA DIREZIONE GENERALE	PAG. 5 di 13
PRQ GEN 19	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	Ed. 2 Rev. 2

<p>«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.cd. Decreto whistleblowing».</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»;
<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
<ul style="list-style-type: none"> • Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».
<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 19, co. 15, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190.
<ul style="list-style-type: none"> • decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
<ul style="list-style-type: none"> • Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche.
<ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 231/2001.

5. MODALITÀ OPERATIVE

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di InnovaPuglia SpA, in qualità di dipendenti, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso InnovaPuglia Spa, collaboratori, liberi professionisti e consulenti; volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Si può segnalare quando il rapporto giuridico è in corso; durante il periodo di prova; quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali); successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso).


	PROCEDURA DELLA DIREZIONE GENERALE	PAG. 6 di 13
PRQ GEN 19	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	Ed. 2 Rev. 2

La segnalazione deve tuttavia essere effettuata in buona fede nell'interesse dell'integrità della Società e non deve essere utilizzata per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, per le quali occorre fare riferimento alle vigenti procedure aziendali.

Per favorire il contrasto di episodi di corruzione e, comunque, come richiesto dalla normativa vigente, InnovaPuglia ha previsto, nel proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, integrato con il Modello di Organizzazione Gestione ex D.Lgs. 231/01, un sistema di segnalazione di illeciti che possono riguardare sia le fattispecie di tipo corruttivo che quelle proprie dei reati ex D.lgs 231/01.

Gli illeciti oggetto di segnalazione devono riguardare comportamenti, atti od omissioni, commessi o tentati, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione Europea;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
7. violazioni del Codice Etico, del CCNL o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
8. atti od omissioni suscettibili di arrecare:
 - un pregiudizio patrimoniale ad InnovaPuglia o ai suoi dipendenti, ad enti pubblici, e agli utenti della società;
 - un pregiudizio all'immagine di InnovaPuglia;
 - un danno alla salute o sicurezza di dipendenti o di terzi;
 - un danno all'ambiente.

	PROCEDURA DELLA DIREZIONE GENERALE	PAG. 7 di 13
PRQ GEN 19	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	Ed. 2 Rev. 2

Il destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sia laddove la segnalazione riguardi un illecito ai sensi della normativa anticorruzione che nel caso la segnalazione riguardi un illecito rispetto alle tipologie di reato previste dal D.Lgs 231/01. In detta ultima ipotesi (la segnalazione riguardi un illecito rispetto alle tipologie di reato previste dal D.Lgs 231/01) la segnalazione andrà condivisa con l'Organismo di Vigilanza (OdV).

5.1 Oggetto della segnalazione

Costituiscono oggetto di segnalazione le condotte ed i fatti illeciti di cui i soggetti sopra elencati siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione o di servizio ai sensi della normativa anticorruzione, che relative alla sfera degli "illeciti 231".

5.2 Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e deve essere il più possibile circostanziata indicando in maniera chiara le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

La segnalazione pertanto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:


- a) generalità del segnalante;
- b) chiara e quanto più possibile completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) generalità dell'autore dei fatti, se conosciute;
- d) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- e) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Sono perseguibili, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso dello strumento del whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dello strumento.

5.3 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti; in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e precisamente l'utilizzo e compilazione del questionario ovvero la richiesta di un incontro e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del decreto n. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

	PROCEDURA DELLA DIREZIONE GENERALE	PAG. 8 di 13
PRQ GEN 19	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	Ed. 2 Rev. 2

Si precisa che, in ipotesi di segnalazioni tramite incontri diretti, sarà previamente presentata l'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie a consentire la registrazione dell'incontro e la successiva trascrizione.

Per le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle sopra menzionate, InnovaPuglia S.p.A. garantisce comunque la riservatezza.

Per inviare comunicazioni/segnalazioni, sia relative a illeciti ai sensi della normativa anticorruzione, sia relative a "illeciti 231" è necessario accedere al link:

<https://www.innova.puglia.it/altri-contenuti-corruzione-whistleblowing>

del portale Società Trasparente societario che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il suddetto canale consente anche di poter allegare al questionario informativo anche documenti o altri file multimediali (ad. es files audio).

Il segnalante dovrà aver cura di memorizzare il codice della segnalazione che verrà fornito dopo avere cliccato Invia! Tale codice non identifica la segnalazione ed InnovaPuglia S.p.A. non ne dispone; in caso di suo smarrimento, non sarà possibile recuperarlo.

In base al contenuto della segnalazione, questa sarà gestita in autonomia dal RPCT ovvero condivisa con l'OdV.

Il servizio garantisce l'accessibilità alle segnalazioni solo da parte del soggetto titolato, ovvero del RPCT.

Nel caso in cui una segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso dal RPCT, la persona erroneamente contattata deve indicare al segnalante i canali appropriati designati dalla procedura interna.

Resta ovviamente inteso che le segnalazioni verranno valutate anche se provenienti attraverso canali differenti da quelli innanzi indicati (es. a mezzo posta).


In ogni caso, anche se proveniente attraverso canali differenti, viene sempre garantita la riservatezza della segnalazione.

Il sistema di protezione del whistleblower lascia comunque impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi del c.p. e dell'art. 2043 del c.c.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dello strumento.

Le segnalazioni "anonime", ossia effettuate senza identificazione del soggetto segnalante, se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, verranno gestite al pari delle altre anche in ordine alle misure di protezione.

	PROCEDURA DELLA DIREZIONE GENERALE	PAG. 9 di 13
PRQ GEN 19	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	Ed. 2 Rev. 2

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, tale comunicazione deve essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite modello scaricabile dal sito di Anac. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

5.4 Gestione della segnalazione

L'istruttoria della segnalazione deve innanzitutto aver cura di non far trapelare l'identità del segnalante o indizi per la sua identificazione.

Il RPCT, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, per le segnalazioni di propria competenza, previo consenso richiesto al segnalante nel caso sia necessario rilevarne l'identità, deve prendere in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, provvede a richiedere, chiarimenti al segnalante.

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione ovvero di prenderla in carico per la sua gestione.

In ogni caso è previsto che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò gli permetta di avere un più chiaro quadro dei fatti oggetto della segnalazione.


Al ricevimento della segnalazione, secondo i canali di cui sopra, la funzione RPCT svolge le seguenti attività:

- rilascia a mezzo email al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, anche richiedendo integrazioni;
- dà diligentemente seguito alla segnalazione;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla data di scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'istruttoria deve comunque tener conto che:

- ✓ l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento istruttorio, l'identità non può essere rivelata senza il consenso scritto del segnalante, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- ✓ anche nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità non può essere rivelata, senza il suo consenso scritto;
- ✓ la denuncia è sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ✓ nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria o disciplinare, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

In questa fase il RPCT, anche con il supporto dell'ODV per le tematiche di propria competenza, provvede ad una preliminare attività di verifica ai fini di accertare se il perimetro normativo della segnalazione riguardi la normativa anticorruzione, e quindi il PTPC, ovvero il Modello Organizzativo 231.

	PROCEDURA DELLA DIREZIONE GENERALE	PAG. 10 di 13
PRQ GEN 19	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	Ed. 2 Rev. 2

Infatti, allorché la segnalazione riguardi una violazione del Codice Etico, o una violazione delle procedure o regolamenti rilevanti ai fini del Modello 231, ovvero un reato tra quelli regolamentati dal modello Organizzativo 231/01 posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente, il RPCT incarica formalmente l'ODV di avviare l'istruttoria finalizzata alla verifica dei fatti denunciati, in tutto sempre previo consenso richiesto al segnalante nel caso sia necessario rilevarne l'identità.

Il RPCT o l'ODV (previo consenso richiesto al segnalante nel caso sia necessario rilevarne l'identità), in primo luogo, effettuano la valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste.

L'analisi preliminare può condurre i soggetti istruttori a disporre l'archiviazione per:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della società in house o interesse pubblico;
- manifesta incompetenza di InnovaPuglia spa sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei relativi poteri;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
- segnalazioni reiterate da parte dello stesso soggetto su fatti già segnalati.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. L'istruttoria condotta dal RPCT deve, pertanto consistere in un'attività "di verifica e di analisi" sui fatti segnalati.


Ove necessario, il RPCT può richiedere chiarimenti dal segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato. Può anche acquisire atti e documenti, coinvolgere terze persone, svolgere o far svolgere audit anche tecnici, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato ed avendo cura che l'istruttoria sia completata entro 60 giorni dalla data di avvio della stessa, dandone comunicazione al segnalante per tramite del RPCT. Per fare ciò, il RPCT non esplicherà che le sue attività di accertamento derivano da una segnalazione e non condividerà alcun dato identificativo del segnalante ed ometterà che le richieste di informazioni siano derivate da una segnalazione.

Nel caso, a seguito di istruttoria, si accerti l'infondatezza della segnalazione, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione.

Nel caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile procede all'archiviazione.

Nel caso in cui il RPCT verifichi la fondatezza della segnalazione la funzione RPCT avvia la fase di gestione vera e propria tesa ad accertare l'entità dei fatti denunciati anche mediante trasmissione della denuncia a soggetti interni o esterni alla Società. Laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante il RPCT può fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante e l'OdV nel caso di segnalazione istruita dall'OdV stesso.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge, garantendo la massima riservatezza.

	PROCEDURA DELLA DIREZIONE GENERALE	PAG. 11 di 13
PRQ GEN 19	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	Ed. 2 Rev. 2

Il RPCT dovrà tracciare riservatamente l'attività istruttoria svolta assicurando la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

Il RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nella "Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta".

Tutti i passi operativi di cui sopra vengono gestiti attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica a completa ed esclusiva gestione della funzione RPCT.

L'attività istruttoria può chiudersi con esiti diversi.

1. Archiviazione della segnalazione.

Al termine di un'attività di accertamento è possibile che i fatti segnalati risultino non fondati o non possano essere provati con sufficienti evidenze. Ciò non significa necessariamente che la segnalazione fosse falsa o errata, ma solo che non può portare ad azioni da parte dell'ente.

2. Revisione di procedure o processi interni.

Nei casi in cui una segnalazione non abbia comportato l'emersione di possibili responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, ma abbia portato alla luce possibili lacune o criticità all'interno di processi interni, il RPCT può procedere alla revisione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), e raccomandare agli uffici la predisposizione di opportune misure di prevenzione dei rischi di illecito.

3. Adozione di provvedimenti disciplinari.

Al termine dell'attività istruttoria possono essere riscontrati elementi tali da far emergere profili di responsabilità disciplinare a carico di un soggetto segnalato.

Il RPCT è tenuto a trasmettere gli esiti della sua attività istruttoria, e non la segnalazione originaria, che potrebbe contenere elementi indicativi del segnalante. Nel caso in cui un'eventuale contestazione disciplinare non si basi esclusivamente su elementi ulteriori e distinti rispetto alle dichiarazioni del segnalante, e sia quindi necessario utilizzare la segnalazione stessa, sarà necessario richiedere il consenso dello stesso alla rivelazione dell'identità.


4. Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei Conti.

Qualora, al termine dell'attività istruttoria, il RPCT abbia raccolto elementi tali da poter far emergere possibili condotte di reato, deve tramettere gli esiti dell'istruttoria alla competente Procura della Repubblica.

Obiettivo del RPCT dovrebbe essere quello di trasmettere un rapporto completo e circostanziato che non renda necessaria, da parte dell'Autorità Giudiziaria, la richiesta di conoscere l'identità della fonte delle informazioni, in quanto queste sono basate su evidenze e non su interpretazioni discrezionali.

Essendo il RPCT tenuto a trasmettere la segnalazione, pur anonimizzata, a questi soggetti, è necessario che il segnalante sia preventivamente informato della possibilità che la sua segnalazione potrebbe essere trasmessa all'Autorità giudiziaria competente.

5.4 Segnalazioni esterne (ANAC)

	PROCEDURA DELLA DIREZIONE GENERALE	PAG. 12 di 13
PRQ GEN 19	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	Ed. 2 Rev. 2

Nel caso ricorra una delle seguenti condizioni, conformemente a quanto previsto dall'art.6 del d.lgs 24/2023, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.5 Divulgazione pubblica

Nel caso il cui segnalante effettui una divulgazione pubblica al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste al precedente par.5.4 e non è stato dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il segnalante stesso non può essere perseguito conformemente a quanto previsto dall'art.6 del d.lgs 24/2023.

5.6 Tutela e limiti alla tutela del segnalante

Il RPCT è soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità.


Ove il segnalante lo ritenga opportuno può, di propria iniziativa o su richiesta dello stesso RPCT, rivelare la propria identità.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs.33/2013.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

Il dipendente che segnala condotte illecite al RPCT, all'Anac, all'autorità giudiziaria competente ovvero le divulghi pubblicamente, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione.

	PROCEDURA DELLA DIREZIONE GENERALE	PAG. 13 di 13
PRQ GEN 19	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)	Ed. 2 Rev. 2

5.7 Decorrenza ed accessibilità

La presente procedura ha decorrenza a far data dal 15/07/2023; essa viene resa accessibile internamente ed esternamente alla Società dal portale “Società trasparente”, al link:

<https://www.innova.puglia.it/altri-contenuti-corruzione-whistleblowing>